

N. 17064 del Repertorio

N. 5886 della Raccolta

----- ATTO COSTITUTIVO -----

----- della Società Consortile -----

----- "**C.A.E.S. (Consorzio Artigiano Edile Sicilia)**" -----

----- **Edilizia Generale & Cimiteriale - Società Cooperativa** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di aprile in Messina, nel mio studio in via Maddalena n. 36 -----

Avanti a me dott.ssa CARMELA FLAVIA CATANESE Notaio in Messina, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta -----

----- SONO PRESENTI -----

- FERRARO ALFREDO nato a Casalvecchio Siculo il 13 luglio 1963, residente in Furci Siculo, via Popolare n.3, codice fiscale FRR LRD 63L13 B918C, titolare dell'impresa individuale "ALL SERVICES DI FERRARO ALFREDO" corrente in Santa Teresa di Riva, via Coletta n. 26, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 62875 ed al R.E.A. con il n. 154469; -----

- CALDERONE SANTI nato a Pace del Mela l'8 gennaio 1955 ed ivi residente in via C. Amendolia n. 47, codice fiscale CLD SNT 55A08 G209U, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Pace del Mela, via C. Amendolia n. 20, avente partita IVA 00530430834, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 59658 ed al R.E.A. con il n. 115927, -----

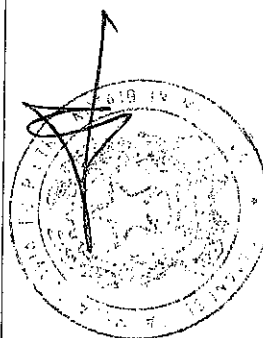
- CRIMALDI CARMELO nato a San Pier Niceto il 12 aprile 1958 ed ivi residente in via Trapani n. 10, codice fiscale CRM CML 58D12 I084B, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in San Pier Niceto, via Trapani n. 10, avente partita IVA 00519710834, R.E.A. n. 135207, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 50531; -----

- OCCHINO DAVIDE DOMENICO EUGENIO nato a Messina il 22 settembre 1982, codice fiscale CCH DDD 82P22 F158T e BUCCERI GIUSEPPE nato a Gallodoro il 13 gennaio 1954, codice fiscale BCC GPP 54A13 D885W, i quali dichiarano di intervenire al presente atto quali amministratori e legali rappresentanti della società a responsabilità limitata "DOF COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Letojanni, via Doria n. 16, ove sono anch'essi domiciliati per la carica, capitale sociale euro 10.000,00, di cui euro 2.500,00 versati, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina: 02905000838, numero R.E.A. 200722; -----

- STARVAGGI PAOLO nato a Patti il 21 gennaio 1978, codice fiscale STR PLA 78A21 G377T, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "ECOEDIST S.R.L." con sede in Brolo, contrada Piana n. 158, ove è anch'esso domiciliato per la carica, capitale sociale 10.000,00 di cui euro 2.500,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Messina: 03212420834, numero del R.E.A. 221115, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 75535; -----

- TAVERNA ENNIO nato a Catania il 10 luglio 1979, residente in Pedara, via Spadazzino n. 8, codice fiscale TVR NNE 79L10 C351W, titolare dell'impresa individuale "R.E.N. Costruzioni di Taverna Ennio Giacomo" corrente in Pedara, via Spadazzino n. 8, avente partita IVA 05049530875, -----

Registrato a Messina
il 7 maggio 2013
al n. 2739 serie 1T



R.E.A. n. 340230; -----

- **CALIRI SANTA** nata a Castoreale il 25 novembre 1958, codice fiscale CLR SNT 58S65 C347H, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "**TECNOS COSTRUZIONI S.R.L.**" con sede in Pace del Mela, via Matteotti n. 17, ove è anch'essa domicilia per la carica, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina: 02840030833, R.E.A. n. 196328; -----

- **TRIOLO ANTONINO** nato ad Ali Superiore il 24 aprile 1962, residente in Ali Terme, via Mastroguglielmo n. 12, codice fiscale TRL NNN 62D24 A194E, quale titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Ali Terme, via Quartiere Davi n. 12, avente partita IVA 01432330833, R.E.A. n. 120682, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 56327; -----

- **VENUTO MICHELE** nato a Venetico il 2 marzo 1965 ed ivi residente in Piazza Europa n. 4, codice fiscale VNT MHL 65C02 L735V, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Venetico, Piazza Europa n. 4, partita IVA 01885520831, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 64128 ed al R.E.A. con il n. 151572, -----

- **VITA PIETRO** nato a San Pier Niceto il 2 maggio 1947 ed ivi residente in vico I Sanò n. 6, codice fiscale VTI PTR 47E02 I084U, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in San Pier Niceto, via Nazionale n. 10, avente partita IVA 00184200830, iscritta all'Albo Artigiani presso la CCIAA di Messina al n. 41873 ed al R.E.A. con il n. 133151. -----

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti, tutti cittadini italiani, i quali con il presente atto convergono e stipulano quanto segue: --

ART. 1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. e della legge 443/1985, un consorzio tra imprese artigiane, sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente, denominato "**C.A.E.S. (Consorzio Artigiano Edile Sicilia) Edilizia Generale & Cimiteriale - Società Cooperativa**" -----

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in **PACE DEL MELA**. -----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via Giacomo Matteotti n. 17. -----

ART. 3 - Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

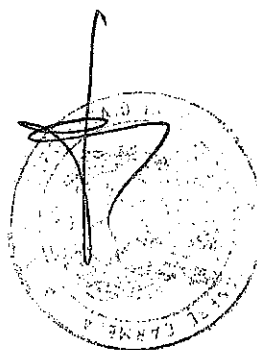
ART. 4 - Lo scopo mutualistico che il Consorzio intende perseguire è quello di ottenere, tramite la realizzazione di attività consortili, il miglioramento delle capacità produttive e del potere contrattuale delle imprese associate, in relazione all'assunzione del lavoro, al ricorso al credito, alla utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico, al reperimento delle materie prime e delle fonti energetiche. -----

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c., senza fini di speculazione privata. -----

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del c.c.. -----

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Il Consorzio svolge un'attività di servizio a favore delle imprese consorzia-



te, regolarmente iscritte ai rispettivi albi. -----

A tal fine si prefigge l'iscrizione nell'apposita sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane. -----

ART. 5 - Il Consorzio senza finalità speculative, sia in Italia che all'estero, singolarmente o in associazione temporanea di imprese o in altra forma, ha per oggetto la seguente attività: -----

a) assumere da Amministrazioni Statali anche autonome, da Province, da Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, l'appalto o la concessione di opere di qualsiasi genere per farle eseguire alle imprese consorziate; -----

b) assumere dagli stessi soggetti di cui sopra, la gestione di servizi privati, pubblici o di pubblico interesse, per farla eseguire dalle imprese consorziate. -----

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo o finanziario lo richiedono, e previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, il Consorzio può ricorrere all'esecuzione diretta o tramite terzi. -----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà: -----

a) regolare fra Soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte; -----

b) provvedere in collaborazione con i Soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato; -----

c) contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri Soci, in tutte le questioni che possano intervenire con gli Enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione; -----

d) facilitare il credito ai Soci; -----

e) prestare collaborazione ai Soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa o cantiere; -----

f) svolgere i servizi inerenti l'approvvigionamento delle proprie associate di quanto necessita loro; -----

g) agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di enti terzi che abbiano ad esso conferito apposito mandato con rappresentanza; -----

h) finalizzare la propria attività ed orientare quella delle proprie associate verso obiettivi di continuo miglioramento della qualità. -----

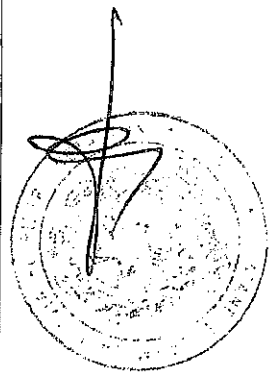
Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi mutualistici. -----

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria (non rispetto al pubblico ex art 106 D.L. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in conformità alle leggi 197/91 e D.L. 58/1998) necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. -----

Potrà istituire, qualora si rendesse necessario, un apposito Albo di Imprese e fornitori di fiducia. -----

ART. 6 - Il capitale della società è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. -----

I componenti dichiarano di sottoscrivere e versare nelle casse sociali la



quota di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuno e quindi il capitale sociale iniziale è di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). -----

ART. 7 - La Cooperativa si intende costituita non solo dai soci intervenuti al presente atto, ma anche da quanti altri saranno ammessi in seguito a farne parte, ai sensi dell'allegato statuto. -----

ART. 8 - La Cooperativa è regolata dal presente atto costitutivo, dalla legge e dallo statuto sociale che, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante. -----

ART. 9 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. -----

ART. 10 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Per il primo triennio vengono nominati quali componenti il Consiglio di amministrazione i soci Calderone Santi, Ferraro Alfredo e Vita Pietro i quali, essendo presenti, accettano la carica. -----

Vengono altresì nominati quali componenti il consiglio di amministrazione i signori Traviglia Antonio nato a Piraino il 24 agosto 1965, residente in Brolo, via Principi Lancia di Brolo n. 30/A e Occhino Giuseppe nato a Casalvecchio Siculo il 15 agosto 1951, residente in Furci Siculo, via Simone Neri n. 5/7, ai quale sarà data comunicazione per l'accettazione della carica. -----

I componenti presenti del consiglio di amministrazione ora stesso nominano quale Presidente il signor Calderone Santi. -----

ART. 11 - I comparenti delegano, fin d'ora l'organo amministrativo a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società Cooperativa ed a tal fine lo autorizzano ad apportare al presente atto costitutivo ed allo Statuto allegato, tutte quelle modifiche che saranno necessarie in sede di iscrizione nel Registro Imprese. -----

ART. 12 - Le spese del presente atto, relative e conseguenziali, il cui ammontare approssimativo è di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) sono tutte a carico della società Cooperativa, per le quali i comparenti richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalla leggi vigenti in materia di società cooperative. -----

Richiesta io Notaio ricevo quest'atto da me letto, con l' allegato, ai comparenti che lo approvano. -----

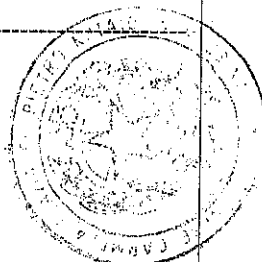
Quest'atto è scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su dieci pagine fin qui di tre fogli. -----

Sottoscritto alle ore diciotto e venti minuti -----

F.to: Ferraro Alfredo - Calderone Santi - Crimaldi Carmelo - Davide Domenico Eugenio Occhino - Giuseppe Bucceri - Starvaggi Paolo - Taverna Ennio - Caliri Santa - Triolo Antonino - Venuto Michele - Vita Pietro - CAR-MELA FLAVIA CATANESE Notaio -----

Copia conforme all'originale ed allegato -----

Messina li



Al. 5886 della raccolta

a) assumere da Amministrazioni Statali anche autonome, da Province, da Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonchè da privati, l'appalto o la concessione di opere di qualsiasi genere per farle eseguire alle imprese consorziate;

b) assumere dagli stessi soggetti di cui sopra, la gestione di servizi privati,

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo o finanziario lo richiedono, e previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, il Consorzio può ricorrere all'esecuzione diretta o tramite terzi.

a) regolare fra Soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte;

b) provvedere in collaborazione con i Soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;

c) contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri Soci, in tutte le questioni che possano intervenire con gli Enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;

d) facilitare il credito ai Soci;

e) prestare collaborazione ai Soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa o cantiere;

f) svolgere i servizi inerenti l'approvvigionamento delle proprie associate di quanto necessita loro;

g) agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di enti terzi che abbiano ad esso conferito apposito mandato con rappresentanza;
h) finalizzare la propria attività ed orientare quella delle proprie associate verso obiettivi di continuo miglioramento della qualità.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi mutualistici.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria (non rispetto al pubblico ex art 106 D.L. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in conformità alle leggi 197/91 e D.L. 58/1998) necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

Potrà istituire, qualora si rendesse necessario, un apposito Albo di Imprese e fornitori di fiducia.

Articolo 7 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori gli artigiani e le società tra gli artigiani, comunque costituite, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano attività attinenti o affini all'oggetto sociale.

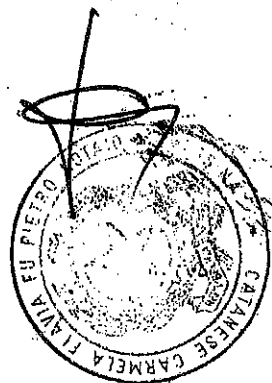
Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo, titolari di imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI, nonché le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo titolari di imprese commerciali attinenti o affini all'oggetto sociale del consorzio.

Possono infine essere soci i professionisti, gli studi associati e le società di ingegneria iscritti nei relativi ordini di appartenenza.

Non potranno essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o

Forwards Ahead
John D.
Carl O. Clark
David B.C. Clark
George R. Clark
Hobart Vado

Howard E. Clark
Chas. H. Clark
Gels. H. Clark
Kenny's Kelle
Vickie



coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del consorzio.

I soci del Consorzio possono essere contemporaneamente soci in altri Consorzi, Associazioni etc.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività esercitata;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti minimi di legge e di partecipazione stabilite dall'Assemblea;
- d) la dichiarazione di attenersi scrupolosamente al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) copia del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Per le società inoltre:

- a) delibera di adesione adottata dall'organo competente;
- b) atto costitutivo, statuto e ultimo bilancio approvato;
- c) delibera di designazione di socio rappresentante in seno al consorzio;
- d) certificato del tribunale attestante il libero e pieno possesso dei propri diritti;
- e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Il socio deve versare il capitale sottoscritto e la tassa di ammissione che è di misura variabile.

L'importo della tassa di ammissione, che verrà destinata ad un apposito fondo di riserva, viene stabilita annualmente dall'assemblea dei soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo deciderà irrevocabilmente, con l'obbligo di precisare l'eventuale motivo di rifiuto nella comunicazione fatta all'interessato. Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, presentare richiesta affinché si pronunci sull'istanza l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente riceverà comunicazione del positivo accoglimento della domanda deliberata da parte dell'Organo Amministrativo, il quale provvederà inoltre ad annotarlo nel libro dei soci.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale.

Titolo IV - Recesso - decadenza - Esclusione

Articolo 10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o per causa di morte.

Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Federico Alfano

Carlo Alfano

Carlo Alfano

David D.E. Alfano

Giuseppe Alfano

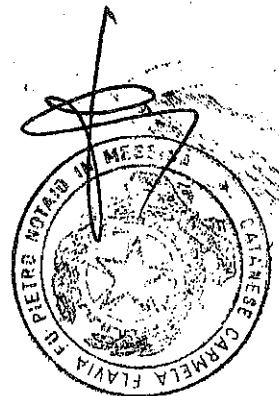
Giuseppe Alfano

Giuseppe Alfano

Giuseppe Alfano

Giuseppe Alfano

Giuseppe Alfano



La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, alla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e nei confronti di quelli che cessano l'attività.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questo o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non abbia adempiuto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, ovvero non abbia adempiuto alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) non abbia effettuato, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni, il versamento del valore delle quote sottoscritte o non abbia soddisfatto gli eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo tre assemblee consecutive;
- g) senza giustificato motivo, dopo aver comunicato la propria disponibilità in sede di contrattazione o partecipazione ad una gara, rifiuti di eseguirne i lavori affidatogli dal Consorzio;

Fernando Affonso
Alfonso Filho
Cal. Carlos
Dante D. E. Dedicado
João Pereira
José Roberto

Adm. Faria
Alf. Azevedo
Ceb. Ceballos
Eunio Mendes
Vitor P. O.



L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Ogni controversia che possa sorgere in ordine ai menzionati procedimenti è rinviata alla decisione dell'arbitro di cui all'art. 36 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Articolo 16
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 17
I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio coo-
peratore defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla
scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

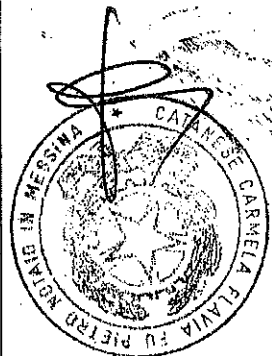
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, a riserva legale.

In caso di recesso, decadenza o esclusione i diritti dei soci cooperatori e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro cento

Forward Alfred
 Oliver
 C. C. C. C.
 David D. C. C.
 J. J. J. J.
 George T. T.



(100);

- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) dal fondo di riserva indivisibile di cui alla legge 904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con il medesimo.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

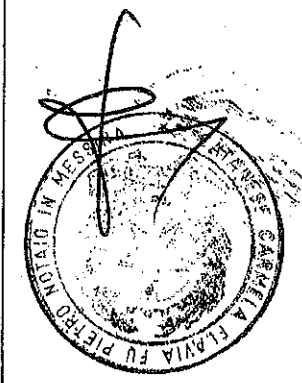
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società consortile è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'eser-

Ferraro Aldo
Giuseppe M.
Carlo
Davide D.E. Dalmi
Giuseppe Roveri
Giuseppe Tedi
Don J. Esce
Carlo Fante
Carlo Bertini
Karlo Melch
Vito



cizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota da distribuire a soci cooperatori in misura non superiore a quanto consentito dalla legge per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliata al capitale effettivamente versato e eventualmente rivalutato;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo;
- f) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

Titolo VI - Organi sociali

Articolo 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

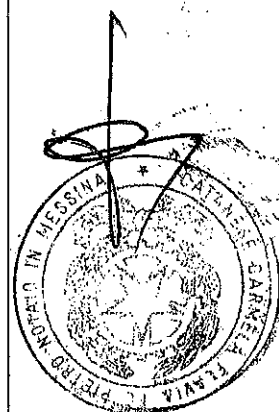
Assemblea dei soci

Articolo 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante lettera raccomandata ovvero

Ferraro Ag. Affari
Alfano M.
Carlo
Duranti E. Dechi
Giuseppe Bussi
Giuseppe De
Giuseppe E. De
Giuseppe De
Vento M. De
Vento M. De



raccomandata a mano, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 21 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno due terzi dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo Amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
2. determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
3. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto così come previsto dall'art. 2480 c.c..

Articolo 25

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

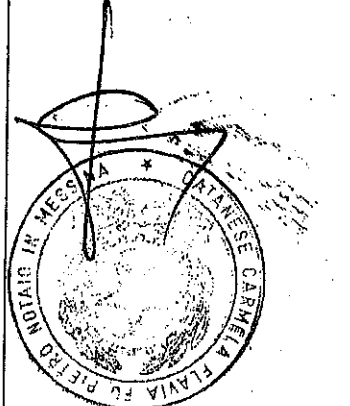
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Articolo 26

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

Ferraro Aldo
Gianni M.
Ca. Carlo
Andre D. E. Ach.
Gianni B.
Gianni R.

Gianni E.
Gianni M.
Gianni B.
Gianni M.
Vito R.



Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centottanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Non è ammesso il voto segreto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o sindaco.

La Lega Nazionale delle cooperative, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e le loro articolazioni periferiche cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

Articolo 28
L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio determinare il compenso per quei Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedirsi o da consegnarsi a mano, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, a mezzo telefono, fax, e-mail o telegramma, in modo

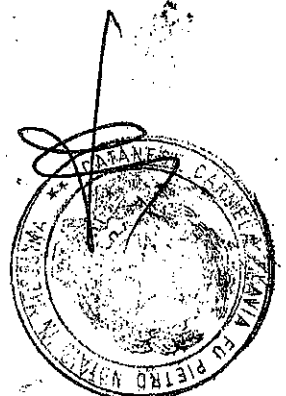
George Albert
 John W.
 C. C. C.
 David D. E. John
 John R.
 George W.



Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

~~Leonora Albel~~
~~Safford St.~~
~~C. Calk~~
David D. E. Adams
Jesse Bessie
Theresa Todd
~~John & Alice~~
~~Al. Jantz~~
~~Todd & Ellen~~
~~Kenneth & Ethel~~
~~Vicki & Ed~~



sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Titolo IX - Disposizioni generali e finali

Articolo 37 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

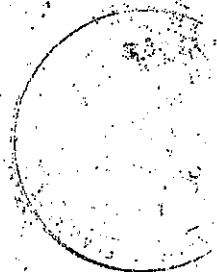
Articolo 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci, delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile il Consorzio:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Federico Affari



Alfano

Carlo

Daide Donato Eugenio

Renzo

Stavolo

Alfano

Adriano





registroimprese

www.registroimprese.it

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Messina

Stampata il: 22/04/2013 17:53:39

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2013/10567
Codice Pratica: 422I0007 (2)

Data protocollo: 22/04/2013
Data ricezione comunicazione: 22/04/2013

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: C.A.E.S. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA) EDILIZIA GENERALE
& CIMITERIALE - SO
Provincia sede: MESSINA
Codice fiscale: 03258100837
Numero REA (4): 224431

Partita IVA: 03258100837

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: COSTITUZIONE NUOVA IMPRESA SENZA IMMEDIATO INIZIO ATTIVITA'
ECONOMICA

Enti destinatari
REGISTRO IMPRESE
AGENZIA ENTRATE

Sottonumero protocollo(2)	Data inoltro
RI/PRA/2013/10567/800	22/04/2013
RI/PRA/2013/10567/100	22/04/2013

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: CATANESE CARMELA FLAVIA
Codice fiscale: CTNCML59R70I084J
Indirizzo email /PEC: ccatanese@notariato.it
Telefono: 0902938382

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: CAES1@LEGALMAIL.IT

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato
422I0007.CUI.PDF.P7M

Ente destinatario
REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Rita Todaro
Date: 2013.04.22 17:53:44 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di MESSINA



La Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.
Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.

- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Repertorio Economico Amministrativo



registroimprese

www.registroimprese.it

N. PRA/10567/2013/CMEAUTO

MESSINA, 22/04/2013

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI MESSINA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

C.A.E.S. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA) EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SO

VIA GIACOMO MATTEOTTI 17
98042 PACE DEL MELA ME

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
CODICE FISCALE: 03258100837

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 224431

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

DT. ATTO: 16/04/2013

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
P n. 6 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
IVA MODULO IVA
C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

RICHIESTE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 22/04/2013 DATA PROTOCOLLO: 22/04/2013

ESATTI PER DIRITTI	**45,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**45,00**
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

CTNCMLS9R70I084J-CATANESE CARMELA FLAVIA-

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 22/04/2013 17:08:02

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/04/2013 17:08:03

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Rita Todaro
Date: 2013.04.22 17:53:46 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di MESSINA



MERIPRA



0000105672013